

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n° 142.
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per i contratti del Comune in applicazione dello statuto approvato con deliberazione consiliare in data 07/10/1991 n° 37.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Disciplina delle procedure.

1. Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3 - Sistemi di contrattazione.

1. Tutti i contratti del Comune sono aggiudicati nel rispetto delle procedure previste e disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione e delle norme comunitarie recepite e comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai casi concreti.
2. La scelta del sistema di aggiudicazione è di competenza della Giunta comunale.
3. Il ricorso alla trattativa privata è sempre ammesso:
 - a) per forniture di importo complessivo fino a L. 5.000.000= (cinquemilioni);
 - b) per l'appalto di lavori di importo complessivo fino a L. 50.000.000= (cinquantamiloni).
4. Per importi superiori a quelli indicati nel precedente comma 3 il ricorso alla trattativa privata è consentito solo nei casi previsti dal successivo art. 4.

Art. 4 - Stipulazione dei contratti a trattativa privata.

1. Oltre ai casi previsti ai commi 2 e 3 del precedente art. 3, il ricorso alla trattativa privata è consentito:
 - 1) quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
 - 2) per l'acquisto di cose la cui riproduzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
 - 4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi del comune;
 - 5) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
 - 6) in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere utilmente seguita la proceduta della licitazione privata.

Art. 5 - Cauzioni.

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 827.
2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.
4. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.

5. Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussionarie nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.

CAPO II STIPULAZIONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI.

Art. 6 - Stipulazione dei contratti.

1. La stipulazione di tutti i contratti del Comune dovrà essere preceduta dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n° 142, assunta dalla Giunta comunale con la quale, oltre alle indicazioni di cui al comma 1 del detto articolo, dovrà essere approvato lo schema di contratto.

Art. 7 - Rogitazione dei contratti.

1. Il Segretario comunale è l'unico ufficiale rogante del Comune.

2. In caso di impedimento o di assenza del Segretario titolare i contratti potranno essere rogati da chi legittimamente lo sostituisce anche in questa particolare funzione.

3. La Giunta comunale, con deliberazione motivata, potrà sempre richiedere la rogazione ad un notaio.

Art. 8 - Contratti per le concessioni cimiteriali.

1. Per le concessioni di loculi ed aree, nonchè per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, nonchè quelle dei rispettivi regolamenti comunali.

2. Le concessioni di cui al precedente comma 1 potranno essere fatte solo con contratto scritto su schema approvato dalla Giunta comunale.

CAPO III ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 9 - Adempimenti della Giunta comunale.

1. Spetta alla Giunta comunale:

a) determinare il numero e le imprese da invitare alla gara (forcella);

b) escludere, eventualmente, dall'invito, ogni concorrente:

- 1) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di cittadino di altro Stato;
 - 2) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
 - 3) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
 - 4) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;
 - 5) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del paese di residenza;
 - 6) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, seconda la legislazione italiana;
 - 7) che abbia reso falsa dichiarazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;
- c) aggiudicare definitivamente i contratti provvedendo, occorrendo, alle eventuali operazioni correttive del verbale di aggiudicazione.

Art. 10 – Responsabili degli uffici e servizi.

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi attuare tutte le procedure per l'aggiudicazione dei contratti nel rispetto delle direttive degli organi elettivi di governo del Comune.
2. Spettano, inoltre, ai responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento delle prestazioni contrattuali e alla cura degli affari amministrativi.

Art. 11 – Adempimenti a cura dei responsabili degli uffici e dei servizi.

1. Spetta, in particolare, ai responsabili degli uffici e dei servizi:

- a) curare i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione;
- b) approntare gli avvisi d'asta, i bandi di gara e le lettere d'invito alle gare, l'individuazione dei quotidiani, atti tutti che saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale;
- c) compilare la scheda segreta dell'Amministrazione nei meccanismi concorsuali previsti dalla legge;
- d) determinare l'esatto importo della cauzione ed approvarne la costituzione;
- g) curare i rapporti con l'appaltatore ed i direttori dei lavori.

CAPO IV CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

Art. 12 - Norme applicabili.

1. Per i contratti relativi alle opere pubbliche di questo comune trovano applicazione nell'ordine:
 - a) il capitolato speciale di appalto - elaborato di progetto - che non potrà contenere norme in contrasto con il presente regolamento;
 - b) il presente regolamento.
2. Per quanto non previsto negli atti di cui al comma precedente troveranno applicazione, in quanto applicabili:
 - a) le norme contenute nel capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n° 1063 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - b) le norme generali e speciali nazionali e regionali che regolano gli appalti di opere pubbliche, nonchè le direttive della comunità economica europea.

Art. 13 - Speciali contenuti dei bandi di gara.

1. Per i bandi di gara dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n° 55.
2. I bandi di gara dovranno, inoltre precisare:
 - a) che in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n° 827;
 - b) che non sono ammesse, nel primo esperimento, offerte in aumento;

c) che sono ammesse le imprese non iscritte all'ANCI avventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge 8 agosto 1977, n° 584;

d) che i concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12 del giorno precedente quello fissato per la gara.

CAPO V
APPALTO DEI SERVIZI PRIVATI
INCARICHI PROFESSIONALI

**Art. 14 – Affidamento della gestione
dei servizi pubblici a privati.**

1. Alla gestione dei servizi pubblici il comune provvederà, preferibilmente, direttamente, in economia.
2. Il ricorso alla concessione a terzi sarà limitato ai soli casi in cui sussistano: ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
3. Trova applicazione l'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Art. 15 – Incarichi professionali esterni.

1. Tutti gli incarichi professionali dovranno essere conferiti con apposita convenzione con la quale dovranno essere disciplinati:
 - la esatta descrizione dell'incarico conferito con riferimento alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia;
 - i rapporti dell'ufficio con il professionista incaricato;
 - i tempi di consegna e relative clausole penali e risolutive in caso di ritardo;
 - la proprietà del comune degli elaborati originali, con facoltà di modificarli;
 - il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale;
2. La convenzione, infine dovrà indicare la misura del compenso da corrispondere e la norma applicata per determinarla.

CAPO VI
CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO

**Art.16 – Procedura per dichiarare
fuori uso il materiale.**

1. Per l'alienazione di materiale fuori uso sarà eseguita la seguente procedura:
 - 1) Il responsabile del servizio con apposita relazione proporrà di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e ne proporrà il prezzo di alienazione. Con la detta relazione dovranno essere precisati, fra l'altro:
 - a) i motivi della proposta;
 - b) perchè i materiali sono da considerare fuori uso;
 - c) come e se i materiali debbono essere sostituiti e la non convenienza di offrirli in permuto;
 - d) il prezzo che ritiene realizzabile.
 - 2) L'econo mo annoterà ed integrerà la detta relazione.
 - 3) La Giunta comunale, con apposita deliberazione, dichiarerà il materiale fuori uso disponendone la vendita a mezzo di licitazione privata oppure la distruzione indicando le procedure.

**Art. 17 – Procedura per
la licitazione privata.**

1. La Giunta comunale con deliberazione di cui al precedente art. 16, comma 3 darà corso, inoltre, all'approvazione:
 - a) dell'elenco delle ditte da invitare alla gara nell'intesa che l'elenco stesso resterà aperto anche ad altri eventuali interessati che richiedessero di parteciparvi;
 - b) dello schema di invito alla gara.
2. Della gara sarà redatto apposito verbale nella intesa che l'aggiudicazione sarà definitiva solo con la sua approvazione con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 18 – Distruzione del materiale fuori uso.

1. Alla distruzione del materiale non utilizzabile e privo di qualsiasi valore sarà dato corso con le procedure indicate dalla Giunta comunale.
2. Della distruzione, alle cui operazioni dovranno presenziare il responsabile del servizio e l'econo mo comunale, dovrà essere redatto apposito verbale da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 — Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili i regolamenti comunali speciali, le leggi regionali, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 20 — Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n° 816, sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui sono affidati i servizi nonchè i revisori dei conti.

Art. 21 — Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Prot. n. 15083
RACCOMANDATA

LA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO
Nell'adunanza del 20.09.1993

Vista la deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE di LA MAGDELEINE n. 18 in data 07.05.1993 relativa a: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI";

Considerato che i seguenti articoli del Regolamento adottato sono illegittimi per i motivi sottoindicati:

- art. 3 - comma 3°: la disposizione che prevede che il ricorso alla trattativa privata è sempre ammesso per le forniture d'importo complessivo fino a L. 5.000.000= per l'appalto dei lavori di importo complessivo fino a L. 50.000.000= si pone in contrasto con il 1° comma dell'art. 87 del T.U.L.C.P. 1934 (articolo non abrogato dalla legge 142/90), così come sostituito dall'art. 1 della L. 9.6.1947, n. 530 a sua volta modificato dall'art. 30 del D.L. 7.5.1980, n. 153, convertito con L. 7.7.1980, n. 299, che prevede il ricorso alla trattativa privata solo allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza;
- art. 3 - comma 4°: la disposizione in esame, richiamando il precedente 3° comma annullato, risulta di conseguenza viziata per illegittimità derivata;
- art. 4 - comma 1 le parole "oltre ai casi previsti ai commi 2 e 3 del precedente art. 3": la disposizione richiamando il precedente art. 3 commi 2 (erroneamente richiamato) e 3, annullato, risulta viziata per illegittimità derivata;
- art. 5 - comma 2°: la disposizione in esame contrasta con il disposto dell'art. 11 della L. 27.7.1978, n. 392, e successive modificazioni;
- art. 9 - comma 1° - lettera c): la locuzione: "alle eventuali operazioni correttive del verbale di aggiudicazione" appare troppo generica ed indeterminata e pertanto viziata per eccesso di potere;
- art. 13 - 2° comma - lettera b): la disposizione prevista risulta illegittima per violazione del 1° comma dell'art. 1 della L. 8.10.1984, n. 687 che prevede per gli appalti non ricadenti nella disciplina di cui alla L. 8.8.1977, n. 584, che se l'aggiudicazione avviene mediante licitazione privata, le offerte in aumento sono ammesse fin dal primo esperimento di gara;

Visto l'art. 21 della L.R. 15.5.1978, n. 11;